



Prot. n. 1328

## ORDINANZA N. 4 DEL 31/05/2016

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2014 di istituzione del mercato settimanale lungo Via Roma tutti i mercoledì di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre e la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 21/05/2016 di istituzione del "Mercato contadino - km 0" in Piazza Alpini tutti i sabato di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre;

**VISTO** l'Ordinanza n. 3 del 30 Maggio 2016;

**DATO ATTO** che, per l'esposizione degli operatori partecipanti a entrambi i mercati e a tutela della pubblica incolumità, l'area di sosta in PIAZZA ALPINI, dovrà essere chiusa al transito e alla sosta dei veicoli dalle ore 7,00 alle ore 14,00;

**VISTO** l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., nonché il relativo Regolamento di Esecuzione del 16/12/1992, n. 495;

**VISTO** il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000.

### ORDINA

- 1) L'istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione a carico del trasgressore in Piazza Alpini, nell'area di sosta, tutti i mercoledì di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre e tutti i sabato di Giugno, Luglio Agosto, Settembre e Ottobre rispettivamente per lo svolgimento del mercato settimanale e del mercato contadino dalle ore 7,00 alle ore 14,00;
- 2) di mantenere il senso unico in Via Trogolino, direzione: incrocio della stessa con Via Roma - incrocio con Via XXV Aprile;
- 3) Il divieto di transito e sosta in Piazza Alpini nel periodo e zone sopra indicate, vige per tutti i veicoli eccetto quelli d'emergenza che devono intervenire all'interno dell'area del mercato;

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 si avverte che, contro la presente ordinanza, in applicazione alla legge 06/12/1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.

In relazione al disposto dell'art 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione dell'apposita segnaletica stradale, come previsto dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e pubblicata all'Albo Pretorio comunale.

### DISPONE

Che gli organi di Polizia Stradale, incaricati dall'art. 12 del vigente codice della strada, si curino del rispetto di quanto sopra ordinato e che l'ufficio tecnico comunale si incarichi della presente ordinanza per quanto di competenza.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Giuseppe Geom. Ballotti